SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1065/2018

UDIENZA DEL

14/01/2019 ore 09:00

N° 289

PRONUNCIATA IL:

14 GEN. 2019

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

28 GEN. 2019

Il Segretario

ANTONIA LASALANDRA
AREA II - F4

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	MASSAFRA	UMBERTO	Presidente
☐	CATAPANO	GIUSEPPE	Relatore
☐	EPIFANI	REMO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

[redacted]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1065/2018
  depositato il 26/06/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P201449/2017 IRPEF-ADD.REG. 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P201449/2017 IRPEF-ADD.COM. 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P201449/2017 IVA-ALTRO 2012
  contro:

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[redacted]

difeso da:
MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I, N. 150 74123 TARANTO TA

Commissione Tributaria Provinciale

di Taranto

RGR N. 1065/2018

Svolgimento del processo

Con ricorso telematico del 27/06/2018, [redacted] legalmente rappresentato e tutti meglio qualificati in atti, si oppone avverso avviso di accertamento n. TVP01P201449/2017 anno di imposta 2012, emesso ai fini irpef, iva, contributi previdenziali dall'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto.

Fatto: L'ufficio impositore, facendo risalire la inapplicabilità del regine dei minimi all'anno 2010, applicava il regime ordinario ai redditi dichiarati dal ricorrente per l'anno di imposta 2012.

In ricorso, il ricorrente chiede: dichiarare l'illegittimità, la nullità e l'infondatezza dell'atto opposto; in via subordinata, la massima riduzione delle somme richieste; vittoria di spese di giudizio. Il ricorrente eccepisce: 1. Erroneità dell'avviso di accertamento. L'ufficio, per giustificare la esclusione dal regime dei minimi per l'anno 2012, richiama l'accertamento notificato per l'anno 2011 in cui afferma per l'anno 2010 che "ha constato la fuoriuscita dal regime dei minimi per aver superato nell'anno 2010 ... ", richiamando un accertamento mai notificato per l'anno 2010. L'assunto dell'ufficio è contra legem, poichè, l'Agenzia delle entrate, prima di decretare la fuoriuscita dal regime dei minimi, per gli anni successivi al 2010, avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento finalizzato a contestare ed accertare la perdita dei requisiti. Pertanto, l'ufficio ha adottato una condotta non conforme alla legge, poichè avrebbe dovuto emettere un atto di accertamento per il 2010, doveva verificarsi la definitività dello stesso e solo da quel momento, per il 2011 e per gli anni successivi, il ricorrente poteva considerarsi al di fuori dal regime dei minimi. 2. L'avviso di accertamento anno 2012, oltre ad essere immotivato, è incomprensibile: Prestazione occasionale di €. 41.829,00, dichiarati quali redditi diversi derivanti dall'attività commerciale non esercitata abitualmente. L'ufficio ha fatto confluire il citato reddito nella categoria dei redditi di lavoro autonomo, assoggettandoli ad iva, senza offrire alcuna prova e alcuna motivazione di tale condotta. L'ufficio poteva azionare la pretesa relativa ad iva solo provando che i compensi non provenivano dall'attività commerciale e che la stessa attività era abituale. 3. Il contraddittorio ed il pvc: A) i tributi armonizzati. Le violazioni accertate sono state avanzate per la prima volta con l'avviso di accertamento impugnato, non essendo mai stato avviato il preventivo contraddittorio nè notificato apposito atto. Pertanto, poichè la pretesa formulata è riferita massimamente all'iva, cioè ad un tributo armonizzato, l'ufficio era tenuto alla instaurazione del contraddittorio (cfr. Cass. Ss.UU. 19667/2014 e 24823/2015, sent. 1496/2017). Se si fosse instaurato il contraddittorio, il ricorrente avrebbe evidenziato le ragioni della erroneità dell'atto impugnato, consistenti nella decretata erronea fuoriuscita dal regime dei minimi che nella ingiustificata abitualità attribuita alle operazioni occasionali. B) lo scorporo dell'iva. In via subordinata, si osserva che dai compensi quantificati dall'ufficio in €. 68.129,00 doveva essere scorporata l'iva al 21%, per cui l'imponibile avrebbe dovuto essere quantificato in euro 56.305,00, sul quale applicare l'iva e le altre imposte. C) Mancata allegazione e difetto di motivazione , per riferimento ad atti amministrativi richiamati e non allegati. D) L'indefinita metodologia

di accertamento. Si contesta la mancata indicazione del comma dell'art. 39 del dpr 600/73 cui ha inteso riferirsi l'ufficio. E) I crediti di imposta. L'ufficio ha omesso di considerare il credito di imposta di €. 726,00 riveniente dall'anno 2011. F) I costi. Si chiede il riconoscimento dei componenti negativi di reddito di €. 13.517,00. G) Difetto di sottoscrizione, non risultando provato il potere di firma in capo al funzionario firmatario dell'atto.

L'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto, con controdeduzioni telematiche del 10/09/2018, chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. L'ufficio eccepisce: 1. 2010 esclusione dal regime dei minimi. Per l'anno di imposta 2010, l'ufficio ha emesso un atto di contestazione, regolarmente notificato, mai contestato e pertanto divenuto definitivo. 2. Prestazione occasionale. Come si evince dalla interrogazioni al sistema dell'anagrafe tributaria, per tutti i compensi viene indicata la causale A "prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professioni". 3. Mancata allegazione e difetto di motivazione. Trattandosi atti conosciuti, nessun difetto di motivazione può ravvisarsi. 4. I costi - Gli oneri e altre detrazioni - I crediti di imposta. Non è possibile riconoscere altre componenti di cui non sia stata fornita prova certa da parte del contribuente. 5. Difetto di sottoscrizione. Si allega il provvedimento di delega. 6. Per l'anno di imposta 2011 la CTP ha pronunciato la sentenza n. 931 del 13/02/2017 depositata il 10/04/2017, con cui ha confermato le ragioni dell'ufficio.

Motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti in fascicolo ed all'esito della udienza di trattazione della controversia, osserva: 1. L'eccezione " Difetto di sottoscrizione, non risultando provato il potere di firma in capo al funzionario firmatario dell'atto" è fondata. In proposito, la Commissione evidenzia che, pur dichiarando l'ufficio di "allegare" il provvedimento di delega vigente ratione temporis (cfr. pag. 4 controdeduzioni), esso non risulta prodotto in giudizio (cfr. pag. 7 controdeduzioni);di conseguenza la mancata allegazione della citata delega è condizione sufficiente a non considerare valido l'atto emesso (cfr.: Cass. Ord. 9736 del 12/05/2016: " Va infatti ribadito che «In tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma dell'art. 42 del d.P.R. n. 600, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, incombendo sull'Amministrazione finanziaria dimostrare, in tale ultima evenienza e in caso di contestazione, l'esistenza della delega e l'appartenenza dell'impiegato delegato alla carriera direttiva» "; Cass. Ord. 12830/2017 che afferma " la delega di firma **è atto con rilevanza esterna** e l'amministrazione finanziaria non può sottrarsi all'obbligo di dimostrare, nel caso di contestazione da parte del contribuente, come verificatosi nel caso di specie, la sua esistenza. Pertanto, la Commissione, avendo il ricorrente eccepito la violazione dell'art. 42, commi 1 e 3, del dpr 600/73 e non avendo l'A.F. data prova nemmeno in giudizio dell'esercizio del potere sostitutivo, l'accertamento deve necessariamente ritenersi nullo. 2. L'eccezione " Erroneità dell'avviso di accertamento. L'ufficio, per giustificare la esclusione dal regime dei minimi per l'anno 2012, richiama l'accertamento notificato per l'anno 2011 in cui afferma per l'anno 2010 che "ha constato la fuoriuscita dal regime dei minimi per aver superato nell'anno 2010 ... ", richiamando un accertamento mai notificato per l'anno 2010. - Mancata allegazione e difetto di motivazione , per riferimento ad atti amministrativi richiamati e non allegati" è fondata. La Commissione precisa che quanto asserito dall'ufficio impositore " Per l'anno di imposta 2010, l'ufficio ha emesso un atto di contestazione, regolarmente notificato come da avviso di ricevimento che si allega in copia,, mai contestato e pertanto divenuto definitivo ..." (cfr. pag. 2 controdeduzioni), non esiste

nella documentazione in atti alcun "atto di contestazione" (cfr. pag. 7 controdeduzioni). Per tutto quanto innanzi, la Commissione ritiene che l'accoglimento dei suddetti motivi di ricorso assorba tutti gli altri. Tanto premesso, la Commissione accoglie il ricorso perchè fondato e, per l'effetto, dichiara l'annullamento dell'atto impugnato per illegittimità. La Commissione, tenuto conto della natura della controversia (difetto di sottoscrizione dell'atto opposto - mancata prova di esistenza di atto prodromico), dispone il compenso delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso perchè fondato e, per l'effetto, dichiara l'annullamento dell'atto impugnato per illegittimità. Spese compensate.

Taranto, 14 gennaio 2019

Il Relatore

Dott. Giuseppe Catapano

Il Presidente

Dott. Umberto Massafra